

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

34.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		DI PRIMIO, <i>Relatore</i>	398
Istituzione dei tribunali amministrativi regionali (<i>Modificato dal Senato</i>) (434-639-B)	366	FREGONESE	398
PRESIDENTE	366, 370, 371, 397	GALLONI	398
CARUSO	370	Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
DI PRIMIO	370, 371	BELCI e BOLOGNA: Proroga delle disposizioni concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (<i>Approvata in un testo unificato dalla I Commissione permanente della Camera e modificata dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (1786-2264-B)	399
LUCIFREDI, <i>Relatore</i>	366, 397	PRESIDENTE	399
LUZZATTO	370	CURTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	399
RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>	371	GALLONI, <i>Relatore</i>	399
PROTTI	371	Votazione segreta:	
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		PRESIDENTE	399
PALMIOTTI: Interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie (<i>Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (3023-B)	397		
PRESIDENTE	397, 398		
CAVALLARI	398		
CURTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	398		

La seduta comincia alle 9,30.

BRESSANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Istituzione dei tribunali amministrativi regionali (Modificato dal Senato) (434-639-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno e della proposta di legge: « Istituzione dei tribunali amministrativi regionali », approvato in un testo unificato dalla nostra Commissione nella seduta dell'8 ottobre 1970 e modificato dal Senato nella seduta del 18 novembre 1971.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Lucifredi.

LUCIFREDI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come rammenterete, il disegno di legge sull'istituzione dei tribunali amministrativi regionali venne da noi approvato in sede deliberante il 15 ottobre 1970.

Trasmesso il nostro testo al Senato della Repubblica, esso rimase lungamente all'esame di quella 1ª Commissione in sede referente. Il ritardo fu dovuto soprattutto a taluni dubbi in merito all'opportunità di abbinare la trattazione del disegno di legge ad altro disegno di legge pendente davanti alla Commissione medesima, col quale si tende a disciplinare l'organizzazione periferica della Corte dei conti; in relazione allo stesso emersero non lievi contrasti in tema di giurisdizione contabile.

L'esame in sede referente del testo da parte della Commissione fu esaurito nel luglio scorso, dopo di che, in varie sedute in aula, il Senato della Repubblica pervenne infine, in data 18 novembre, all'approvazione del testo.

Poiché il Senato ha introdotto un notevole numero di emendamenti al testo approvato dalla Camera dei deputati, il disegno di legge ritorna ora al nostro esame e su questi emendamenti ho qui l'onore di riferirvi.

Esporrò in questa relazione, seguendo l'ordine della materia quale è distribuita tra i quattro titoli della legge tutte le modifiche che hanno un carattere sostanziale. Tralascio altre di carattere meramente formale che si illustrano da sole, e appaiono dal contrapposto esame dei due testi nello stampato a vostre mani. Ad esempio è stata soppressa, in tutti gli articoli, la relativa rubrica.

TITOLO I

Istituzione e competenze dei tribunali amministrativi regionali.

Articolo 1. — La modifica sostanziale è l'aggiunta di una nuova sezione staccata, che il Senato ha deliberato di istituire anche

nella Regione Lazio, restando inalterata la divisione dei tribunali amministrativi regionali di Roma in tre altre sezioni aventi sede a Roma, come già la Camera aveva deliberato.

Articolo 2. — Vi è una modifica sostanziale in materia di competenza alla lettera b) del primo comma, essendo state soppresse nella parte finale di essa le parole « ancorché non definitivi », che erano contenute nel testo della Camera.

La modifica va collegata ad altra innovazione che il Senato ha introdotto all'articolo 20, nel senso di stabilire brevi termini per la formazione del provvedimento definitivo a seguito di ricorso gerarchico e condizionare quindi alla decisione del ricorso gerarchico, o al vano decorso di 90 giorni dalla presentazione di esso, la possibilità di ricorrere al tribunale amministrativo regionale.

Articolo 3. — Il Senato ha soppresso le ultime quattro righe del secondo comma, quale era stato approvato dalla Camera. Evidentemente il Senato ha ritenuto che ipotesi sul tipo di quelle considerate non debbano essere regolate legislativamente, ma lasciate alla valutazione specifica, caso per caso, da parte della giurisprudenza.

Articolo 4. — La sostituzione della parola « questione » con le parole « diritti ed interessi » è una precisazione di ordine tecnico, che non altera in modo alcuno il contenuto della norma.

Articolo 5. — Le precisazioni portate dagli emendamenti del Senato sono d'ordine tecnico e non mutano in alcun modo la sostanza del testo.

Articolo 7. — Il Senato ha rifatto integralmente il testo dell'articolo, al fine di specificare meglio i casi di giurisdizione di merito e i casi di giurisdizione esclusiva, con precisi riferimenti alle varie ipotesi che vengano in esame. Nessun sostanziale mutamento è stato recato con ciò al testo della Camera.

Articolo 8. — Il Senato ha ritenuto di fondere in un unico comma i primi due comma del testo della Camera. Sostanzialmente nulla è stato innovato.

TITOLO II

Composizione dei tribunali amministrativi.

Articolo 9. — Per comprendere in questo ed in una serie di precedenti articoli la portata di una innovazione importante recata dal Senato occorre anticipare qui un cenno allo

articolo 49 del testo del Senato, con il quale l'articolo 45 del testo approvato dalla Camera è stato profondamente modificato, costituendo un Consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali e chiamando a costituirlo il presidente del Consiglio di Stato, i due più anziani presidenti di sezione del Consiglio di Stato, nonché due presidenti di tribunale amministrativi regionali e quattro magistrati amministrativi regionali, sorteggiati ogni due anni e non confermabili immediatamente.

Si è voluto con ciò realizzare una particolare autonomia dei magistrati dei tribunali amministrativi regionali rispetto al Consiglio di Stato.

Ferma questa modifica rilevante, il resto del testo dell'articolo, nonostante alcune modifiche di forma, non implica nessuna modifica sostanziale al testo della Camera.

Articolo 11. — Una prima modifica è stata recata dal Senato, riducendo da 4 anni a 2 il minimo dell'anzianità prevista perché un consigliere di Stato possa essere nominato presidente di un tribunale amministrativo regionale.

È anche disciplinata *ex novo*, con riferimento ad un criterio di minore anzianità, l'ipotesi in cui, non trovandosi consiglieri che possano essere destinati alla presidenza di tribunali amministrativi regionali col loro consenso, si può addivenire alla loro destinazione d'ufficio a quelle funzioni.

Nell'ultimo comma la modifica è puramente formale.

Articolo 12. — Unica modifica è l'aumento da 13 a 14 del numero dei posti di consigliere di Stato aggiunti alla tabella dei posti di ruolo relativi.

Articolo 13. — Vi sono due modifiche al terzo comma:

La prima rende obbligatorio bensì, ma non vincolante, al fine di trasferimento, il parere del Consiglio di Presidenza.

La seconda specifica la possibilità di trasferimento per situazione di incompatibilità, precisando che deve trattarsi di incompatibilità prevista dalla legge.

Articolo 14. — Una prima modifica si ha nell'aumento del limite di età, oltre il quale è escluso di poter partecipare al concorso di cui si tratta. Tale limite è aumentato da 40 a 45 anni.

Una seconda modifica si ha al n. 3, sostituendo per i dipendenti amministrativi dello

Stato la qualifica di consigliere di prima classe con quella di direttore di sezione.

Una terza modifica si ha nell'ultimo comma per la composizione della commissione giudicatrice del concorso con una più larga partecipazione di docenti universitari e in analogia a quanto per altre commissioni è stabilito nel progetto relativo agli articoli 44 e 45, nel titolo quarto.

Articolo 15. — Viene aumentato da tre a sei anni di effettivo servizio il termine minimo per la promozione dei referendari a primi referendari.

Articolo 17. — La data del 1° gennaio 1975, che era stata prevista nel testo della Camera, è opportunamente sostituita con quella del 1° gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Sarà dunque dal 1° gennaio 1975 o dal 1° gennaio 1976, a seconda che la presente legge entri in vigore prima o dopo il 31 dicembre prossimo venturo.

Nel secondo comma è stato tolto il carattere vincolante del parere del Consiglio di presidenza ai fini del trasferimento dei consiglieri amministrativi regionali al ruolo dei consiglieri di Stato.

Articolo 18. — Nella lettera a) si è richiesto per i funzionari della carriera direttiva del personale di segreteria del Consiglio di Stato una qualifica non inferiore a direttore di segreteria, anziché di vice direttore di segreteria, come aveva stabilito la Camera.

Nel secondo comma si è ritenuto limitare al solo personale di ruolo della segreteria del Consiglio di Stato la possibilità della assegnazione agli uffici di segreteria dei tribunali amministrativi regionali.

TITOLO III.

Norme di procedura.

Articolo 19. — Il Senato ha eliminati i riferimenti specifici alle disposizioni regolamentari in vigore per la procedura dinanzi al Consiglio di Stato. Ciò non muta in alcun modo il contenuto sostanziale delle disposizioni.

Articolo 20. — Come già accennato, è una innovazione più profonda, perché consente il ricorso giurisdizionale contro i provvedimenti non definitivi soltanto dopo che sia stato esperito il ricorso gerarchico, e lo consente contro la decisione sul ricorso gerarchico stesso o

contro il silenzio — rifiuto che si matura, nel sistema previsto dal Senato, col decorso di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, se entro tale termine la pubblica amministrazione non abbia comunicata e notificata la decisione all'interessato.

Si tratta di una forma abbreviata, in armonia con il testo sui ricorsi amministrativi che in veste di decreto legislativo, sulla base della nota legge di delega, sta per essere emesso dal Governo, col quale testo la presente norma perfettamente si coordina.

Articolo 21. — Il Senato ha inteso precisare nel terzo, quarto, quinto e sesto comma come possa essere assicurata la produzione in giudizio della documentazione mancante. È una integrazione utile, anche se era implicita nella disposizione, così come la Camera l'aveva formulata.

Particolarmente opportuna l'indicazione precisa contenuta al quarto comma, secondo la quale la mancata produzione della copia del provvedimento impugnato non implica decadenza.

Articoli 22, 23, 24, 25. — Sono disposizioni aggiunte ad integrazione delle norme dettate dalla Camera, che solo in parte aveva prevista questa materia nell'articolo 24, ritenendo le restanti disposizioni comprese nel rinvio generale contenuto nell'articolo 19.

Si tratta di integrazioni ben studiate, che può essere utile inserire nella norma, per maggiore sua chiarezza.

Articolo 26. — La differenza sostanziale è stata l'eliminazione al terzo comma della parte finale deliberata dalla Camera, con cui si faceva riferimento al risarcimento dei danni ed ai provvedimenti cautelativi.

Si tratta di una modifica di notevole rilievo, probabilmente derivata da non pochi contrasti che il testo della Camera aveva suscitato tra gli studiosi ed i magistrati, sicché può essere opportuno che le norme relative vengano meglio studiate e disciplinate successivamente, con un testo legislativo a parte, che possa legislativamente prevedere i vari casi che si prospettano e giungere a una più meditata loro regolamentazione.

Articolo 27. — È un articolo nuovo, introdotto dal Senato, per cui valgono le considerazioni stesse accennate più sopra con riferimento agli articoli 22 e 25.

Articolo 28. — Da notare la soppressione del secondo comma del testo della Camera che escludeva il ricorso per revocazione quan-

do fosse decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza. La modifica all'ultimo comma è una precisazione tecnica opportuna che non incide sulla sostanza della norma.

Articolo 29. — Le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma specificano e precisano il richiamo, che era contenuto nel testo della Camera. Non vi è modificazione sostanziale.

Articolo 31. — Nel primo comma è opportuno rilevare la precisazione che impone a chi eccepisce incompetenza per territorio di indicare quale sia, a suo giudizio, il tribunale amministrativo regionale territorialmente competente. Interessante pure la precisazione che la incompetenza per territorio non è rilevabile d'ufficio.

Importante pure la precisazione contenuta al nono comma, che generalizza l'esclusione dell'appello per ragioni di incompetenza territoriale indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di questioni sollevabili con regolamento preventivo di competenza.

Articolo 33. — È stato introdotto un comma iniziale che può forse ritenersi superfluo, ma certamente contribuisce alla chiarezza della normativa disposta.

Articolo 36. — Sono state soppresse le tre parole finali « del giudice amministrativo » contenute nel testo della Camera. Il contenuto della norma, tuttavia, è sostanzialmente identico.

TITOLO IV.

Disposizioni generali e transitorie.

Articolo 38. — Nel primo comma si è voluto anticipare da un anno a tre mesi (dalla data di insediamento dei tribunali amministrativi regionali) il momento in cui avverrà il trasferimento effettivo della competenza nei casi previsti dalla norma.

L'anticipazione lascia qualche perplessità, ma altra conseguenza nociva non può avere, se non un rallentamento del ciclo iniziale di attività dei tribunali amministrativi regionali medesimi, la cui competenza sorgerà quindi alla data di loro insediamento, per un certo gruppo di casi; tre mesi dopo per gli altri.

Articolo 41. — Si è ritenuto opportuno specificare che la devoluzione ai tribunali amministrativi regionali della competenza già spettante alla giunta giurisdizionale amministrativa della Val d'Aosta è limitata a quanto

previsto dai n. 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto istitutivo della giunta giurisdizionale medesima.

Articolo 42. — Si è ritenuto modificare integralmente il testo dell'articolo 38 della Camera, regolando in forma più semplice il regime del trapasso dal vecchio al nuovo ordinamento. La norma va logicamente coordinata coll'articolo 38, del cui significato ho detto più sopra, il che porta necessariamente ad interpretare restrittivamente la lettera dell'articolo 42.

Eventuali norme per il completamento di tale regime potranno essere stabilite, occorrendo, come regolamenti previsti dall'articolo 52 del disegno di legge in esame.

Articolo 44. — Si è introdotto qui una importante modifica al testo votato dalla Camera all'articolo 40. Si è cioè sostituito un sistema di concorso per titoli al sistema della nomina diretta, che la Camera aveva prevista per i posti di cui si tratta.

Le categorie dei possibili partecipanti al concorso sono pressoché le stesse, che la Camera aveva previsto per la nomina diretta.

Si sono per altro ridotti da 10 a 8 anni di insegnamento quelli richiesti come minimo per i professori incaricati e l'ammissione degli stessi al concorso è condizionata al fatto che essi appartengano all'ordine giudiziario, ordinario o amministrativo. Si sono pure esclusi i magistrati della giustizia militare. Si è parimenti modificato il regime delle riserve, sostituendo alla riserva a favore degli appartenenti alla carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno la riserva a favore di funzionari direttivi che abbiano fatto parte delle giunte provinciali amministrative.

È importante rilevare la soppressione dei limiti massimi di età che la Camera aveva disposto nel suo articolo 40, ultimo comma. Questa soppressione deve pure rilevarsi con riferimento agli articoli 46, 47 e 48 per i concorsi ivi previsti.

Articolo 47. — Alla lettera e) si è ritenuto aggiungere la menzione espressa dei professori aggregati. Si è ritenuto altresì aggiungere una lettera f) per ammettere al concorso gli avvocati con almeno sei anni di iscrizione all'albo professionale.

Articolo 49. — Si tratta della modifica del consiglio di presidenza, cui ho già fatto riferimento più sopra trattando dell'articolo 9.

Articolo 50. — Il Senato ha aggiunto un ultimo comma, che suona deroga all'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, per ciò che si riferisce alla soppressione di posti di ruolo nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza, che detta legge in linea generale prevede.

Articolo 53. — Il Senato ha soppresso il secondo comma del testo della Camera dato il superamento della previsione legislativa ivi contenuta nel periodo di tempo successivo all'approvazione della proposta di legge da parte della Camera.

Onorevoli colleghi, la maggior parte delle modifiche introdotte dal Senato incontrano il pieno consenso del vostro relatore, il quale ritiene che esse giovino a meglio chiarire alcuni delicati aspetti della difficile materia.

Su altre disposizioni, il vostro relatore nutre qualche perplessità. Egli ritiene per altro che si tratti di questioni non di carattere essenziale, e che soprattutto non alterano il disegno complessivo dei tribunali amministrativi regionali, quale è stato fissato nel testo della Camera, a conclusione di più che un ventennio di studi e di elaborazioni innumerevoli.

Può essere che nel testo al vostro esame rimangano ancora imperfezioni e lacune. Esse potranno essere facilmente risolte in via interpretativa. Ove ciò non sia possibile, si elimineranno in un tempo successivo, anche col contributo della preziosa esperienza che nascerà dai primi contatti con la realtà giudiziaria del testo legislativo che stiamo per approvare.

In questo momento, a giudizio del vostro relatore, è esigenza sopra ogni altra preminente quella di arrivare, senza ulteriore ritardo, alla emanazione della legge che consenta l'istituzione di questo nuovo organismo che, in connessione anche con la concreta entrata in funzione dell'ordinamento regionale, permetterà a dare un giudice a controversie che da troppo tempo ne sono prive, e a dare un nuovo corso di dinamicità ed efficienza alla nostra giustizia amministrativa, come è da tempo nei voti dei cittadini.

Il vostro relatore si onora, quindi, di chiedervi che vogliate consentire agli emendamenti tutti del Senato della Repubblica e votare il testo già dallo stesso approvato, sicché esso possa, nel più breve tempo possibile, diventare legge dello Stato, così come da tanto tempo auspicano quanti nelle diverse vesti esplicano la loro attività in questo settore e, al di là di essi, tutti i cittadini, a tutela

dei quali il nostro ordinamento deve assicurare un valido sistema di garanzia nei loro rapporti con la pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

LUZZATTO. Non mi oppongo a che si proceda nell'esame del disegno di legge, tuttavia non posso non fare alcuni rilievi sulle modifiche introdotte dal Senato, e desidero enunciarli fin d'ora affinché risultino dal verbale.

Sono pochi i rilievi di carattere sostanziale, mentre parecchi sono quelli di carattere tecnico che, tuttavia, trattandosi di un nuovo istituto con nuove procedure hanno la loro importanza.

L'onorevole Lucifredi si è riferito all'articolo 20 laddove sono menzionati i termini « comunicato e notificato ». Ora bisogna scegliere fra i due. Se fosse stato scritto « comunicato o notificato » si sarebbe potuto lasciar perdere, ma il testo letterale, così come è, non può essere lasciato passare in silenzio; faccio questa osservazione di passaggio, perché in primo luogo mi riferisco a questo articolo 20.

L'aspetto più importante è quello che ha già illustrato l'onorevole relatore e aderisco in pieno alla sua interpretazione in merito alla lettera b) dell'articolo 2, al comma successivo e all'articolo 20 nel testo del Senato. Avrei preferito un testo più chiaro, ma non ne faccio motivo di opposizione, una volta che, concordemente, ne viene chiarita la interpretazione.

Nel merito vorrei fare tre osservazioni sul terzo comma dell'articolo 13, sul primo comma dell'articolo 16 e sul secondo comma dell'articolo 17. Il Senato ha abolito dal nostro testo il termine « conforme » e ciò non è un aspetto marginale, perché vuol dire che il Governo è libero di decidere in merito ai magistrati e, pertanto, le garanzie di inamovibilità e di indipendenza vanno a farsi benedire. Ciò mi sembra grave e desidero farlo rilevare, anche senza farne motivo di un espresso emendamento. La Camera aveva previsto la competenza del consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, sempre riguardo ai suddetti articoli, ed io a suo tempo votai contro, mentre il Senato ha previsto il consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali. Potrei preferire questa nuova formulazione, salvo quanto dirò tra poco.

All'articolo 49, sempre in relazione al consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali, il Senato istituisce per i giudici

amministrativi il sistema del sorteggio. Credo che questo sia il meno dignitoso e avrei preferito il metodo della elezione.

All'articolo 26 il Senato ha abolito il risarcimento dei danni da parte dell'amministrazione, così come l'emissione dei provvedimenti cautelari da parte del tribunale amministrativo: il primo per ragioni di principio e il secondo per ragioni pratiche; mi sembrano inaccettabili.

Le osservazioni di carattere tecnico riguardano in particolare le seguenti norme, alla cui citazione mi limito, per esemplificare. Al primo comma dell'articolo 8 si leggono le parole: « efficacia limitata ». Forse ciò è dovuto ad un errore di stampa, e comunque si deve intendere « efficacia limitata al caso », altrimenti potrebbe avere un significato diverso e mi sembra che sia pericoloso.

L'articolo 23, nel testo del Senato, istituisce l'istanza di fissazione di udienza ed io considero pericoloso stabilire un termine perentorio. Nell'articolo 25 il termine non è fissato in modo chiaro e deve essere interpretato nel senso che non possono trascorrere due anni, altrimenti potrebbero sorgere dei dubbi.

In merito all'articolo 27, che istituisce il procedimento in camera di consiglio, voglio fare delle obiezioni non di carattere pratico, ma di principio. Ordinariamente in camera di consiglio si fanno delle ordinanze, e non delle sentenze.

DI PRIMIO. È un certo procedimento che si effettua in cassazione.

LUZZATTO. All'articolo 42 la dizione « Tutti i ricorsi pendenti presso qualsiasi autorità giurisdizionale... » si intende come ricorsi che rientrano nella competenza dei tribunali amministrativi. È una formulazione un po' troppo lata ed approvandola cerchiamo di darle una interpretazione. Sempre nello stesso articolo si stabilisce il termine perentorio di sessanta giorni, che mi sembra un po' pericoloso. Bisogna essere cauti nel fissare i termini, perché talvolta il tempo passa senza colpa né della difesa, né della parte.

Detto ciò, non ci opponiamo, ed il nostro gruppo si asterrà dal voto finale. Si poteva fare qualcosa di meglio, d'altra parte bisogna al più presto istituire i tribunali amministrativi regionali.

CARUSO. In questa Commissione noi ci eravamo astenuti su questo provvedimento in quanto non lo ritenevamo soddisfacente. Le modifiche apportate dal Senato non ci convin-

cono, e, quindi, non ci inducono a cambiare atteggiamento: restano, naturalmente, ferme tutte le perplessità che abbiamo già fatto presenti a suo tempo e alle quali se ne aggiungono altre collegate a talune modificazioni peggiorative introdotte dal Senato.

Riteniamo, tuttavia, che la mancanza dei tribunali amministrativi sia un fatto talmente grave per cui noi non porremo intralci all'eliminazione di tale lacuna e ci asterremo dal presentare emendamenti.

PROTTI. Annuncio il voto favorevole del mio gruppo, rinviando l'esame di ogni altra questione in merito alle necessità che saranno rilevate durante il corso di applicazione di questo provvedimento, ritenendo che, al di sopra di ogni questione, vi sia l'assoluta esigenza di coprire il vuoto registratosi nella giustizia amministrativa per la difesa e la tutela dei diritti del cittadino.

DI PRIMIO. Sono completamente d'accordo con il relatore per quanto riguarda l'esigenza di approvare al più presto possibile la legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali.

Non posso non rilevare che tra tribunali amministrativi regionali e Consiglio di Stato era meglio marcare l'identità di appartenenza allo stesso organo della medesima funzione giudiziaria, piuttosto che sottolinearne la differenza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

RESTIVO, *Ministro dell'interno*. Desidero sottolineare un sentimento di apprezzamento e di gratitudine per il lavoro compiuto in Commissione, sia nella prima fase attraverso una elaborazione particolarmente approfondita, sia in questa seconda fase, che ha consentito una puntualizzazione, anche sotto il riflesso di chiarimenti interpretativi, di alcuni aspetti delle modifiche apportate dal Senato.

Mi sembra che le imperfezioni formali che sono state qui messe in rilievo si prestano però ad un qualche superamento. L'onorevole Luzzatto poc'anzi diceva che la dizione che faceva riferimento al parere del Consiglio di Stato per quanto riguarda l'amministrazione o alcuni provvedimenti relativi all'amministrazione del personale, essendosi soppresso il termine *conforme*, poteva dar luogo a delle perplessità, ma io credo che la dizione tecni-

camente implichi la necessità di un adeguamento dell'atto amministrativo al parere. Quindi la base deve essere il parere di questo organo. Mi sembra, pertanto, che ci sia più il riflesso di vedere una legge così importante anche definita con chiarezza e precisione di linguaggio, che non un effettivo rimarco di inconvenienti che finiranno con l'essere superati anche attraverso quei necessari e comunque opportuni interventi integrativi di cui ha parlato poc'anzi l'onorevole relatore.

Vi è una esigenza di urgenza che tutti abbiamo sottolineato, ma vorrei nello stesso tempo, mettendo in rilievo questo elemento di urgenza, che non avessimo o dessimo la sensazione che il provvedimento, nel suo insieme, non rappresenta una legge importante, ben fatta, anche, ripeto, con questi nei che quasi sempre si riscontrano in provvedimenti legislativi che affrontano una materia così complessa, e si desse soltanto la sensazione che, sia pure assolvendo con un qualche ritardo a questo dovere di colmare una lacuna, non siamo veramente convinti del lavoro compiuto.

Pertanto, rinnovo veramente nel senso più ampio il mio apprezzamento a tutti i componenti della Commissione, in modo particolare all'onorevole Lucifredi che in qualche modo ha con la chiarezza delle sue indicazioni, rischiarato una strada che per il suo naturale tecnicismo non è stata certamente una strada semplice. Credo che abbiamo dato al nostro ordinamento giuridico un apporto cospicuo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

(Istituzione dei tribunali amministrativi regionali. Sedi e sezioni staccate).

Sono istituiti tribunali amministrativi regionali, quali organi di giustizia amministrativa di primo grado.

Le loro circoscrizioni sono regionali e comprendono le province facenti parte delle singole regioni. Essi avranno sede nei capoluoghi di regione.

Nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Abruzzi, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia sono istituite sezioni staccate, le cui sedi e le cui circoscrizioni saranno stabilite nelle norme di attuazione della presente legge previste nell'articolo 48.

Una sezione staccata con ordinamento speciale sarà pure istituita nella regione Trentino-Alto Adige. Essa avrà sede a Bolzano e alla sua disciplina si provvede con altra legge.

Il tribunale amministrativo regionale del Lazio sarà composto di tre sezioni, tutte aventi sede a Roma.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

Sono istituiti tribunali amministrativi regionali, quali organi di giustizia amministrativa di primo grado.

Le loro circoscrizioni sono regionali e comprendono le province facenti parte delle singole regioni. Essi hanno sede nei capoluoghi di regione.

Nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia sono istituite sezioni staccate, le cui sedi e le cui circoscrizioni saranno stabilite nelle norme di attuazione della presente legge previste nell'articolo 52.

Una sezione staccata, con ordinamento speciale è pure istituita nella regione Trentino-Alto Adige. Essa ha sede a Bolzano e alla sua disciplina si provvede con altra legge.

Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, oltre una sezione staccata, ha tre sezioni con sede a Roma.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

(*Competenza dei tribunali amministrativi regionali su atti dell'amministrazione locale*).

Il tribunale amministrativo regionale decide:

a) sui ricorsi già attribuiti dagli articoli 1 e 4 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, e successive modificazioni, alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale;

b) sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi, ancorché non definitivi:

1) dagli organi periferici dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale, aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionali;

2) dagli enti pubblici non territoriali aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale e che esclusivamente nei limiti della medesima esercitano la loro attività;

3) dagli enti pubblici territoriali compresi nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

Il tribunale amministrativo regionale decide:

a) sui ricorsi già attribuiti dagli articoli 1 e 4 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, e successive modificazioni, alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale;

b) sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi:

1) dagli organi periferici dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale, aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale;

2) dagli enti pubblici non territoriali aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale e che esclusivamente nei limiti della medesima esercitano la loro attività;

3) dagli enti pubblici territoriali compresi nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

(*Competenza su atti dell'amministrazione centrale*).

Sono parimenti devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi dagli organi centrali dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale.

Per gli atti emessi da organi centrali dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale, la cui efficacia è limitata territorialmente alla circoscrizione del tribunale

amministrativo regionale, e per quelli relativi a pubblici dipendenti in servizio, alla data di emissione dell'atto, presso uffici aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale, la competenza è del tribunale amministrativo regionale medesimo, salvoché, nel secondo caso, si tratti di atto concernente più impiegati addetti ad uffici aventi sede nelle circoscrizioni di tribunali amministrativi regionali diversi.

Negli altri casi, la competenza, per gli atti statali, è del tribunale amministrativo regionale di Roma; per gli atti degli enti pubblici a carattere ultraregionale è del tribunale amministrativo regionale, nella cui circoscrizione ha sede l'ente.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

Sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi dagli organi centrali dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale.

Per gli atti emessi da organi centrali dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale, la cui efficacia è limitata territorialmente alla circoscrizione del tribunale amministrativo regionale, e per quelli relativi a pubblici dipendenti in servizio, alla data di emissione dell'atto, presso uffici aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale, la competenza è del tribunale amministrativo regionale medesimo.

Negli altri casi, la competenza, per gli atti statali, è del tribunale amministrativo regionale con sede a Roma; per gli atti degli enti pubblici a carattere ultraregionale è del tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ente.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

(Limiti alle competenze in relazione all'oggetto).

Nelle materie indicate negli articoli 2 e 3 la competenza spetta ai tribunali amministrativi regionali per i ricorsi aventi ad oggetto

questioni di persone fisiche o giuridiche, che non siano devolute all'autorità giudiziaria ordinaria, o ad altri organi di giurisdizione.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

Nelle materie indicate negli articoli 2 e 3 la competenza spetta ai tribunali amministrativi regionali per i ricorsi aventi ad oggetto diritti ed interessi di persone fisiche o giuridiche, la cui tutela non sia attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria, o ad altri organi di giurisdizione.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

(Competenza in materia di concessione di beni o servizi pubblici).

Sono parimenti devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni o di servizi pubblici. Si applicano, ai fini dell'individuazione del tribunale competente, il secondo e il terzo comma dell'articolo 3.

Resta salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle dei tribunali amministrativi regionali e del tribunale superiore delle acque pubbliche, nelle materie indicate negli articoli 140-144 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

Sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni o di servizi pubblici. Si applicano, ai fini dell'individuazione del tribunale competente, il secondo e il terzo comma dell'articolo 3.

Resta salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle dei tribunali delle acque pub-

bliche e del tribunale superiore delle acque pubbliche, nelle materie indicate negli articoli 140-144 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

(Competenza in materia di contenzioso elettorale).

Il tribunale amministrativo regionale è, altresì, competente a decidere sui ricorsi concernenti controversie in materia di operazioni per le elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali.

Con la decisione dei ricorsi il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, modificato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

Rimangono salve, per le azioni popolari e le impugnative consentite agli elettori, le norme dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, e dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

Il tribunale amministrativo regionale è competente a decidere sui ricorsi concernenti controversie in materia di operazioni per le elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali.

Con la decisione dei ricorsi il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, modificato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

Rimangono salve, per le azioni popolari e le impugnative consentite agli elettori, le norme dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, e dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

(Competenza di merito ed esclusiva).

Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione anche di merito o giurisdizione esclusiva nei casi indicati dagli articoli 1 e 4 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, e dagli articoli 27 e 29 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.

Esso esercita, altresì, giurisdizione esclusiva nelle materie indicate nell'articolo 5 della presente legge.

Nelle materie deferite alla sua giurisdizione esclusiva, il tribunale amministrativo regionale conosce anche di tutte le questioni relative a diritti. Restano, tuttavia, sempre riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali alla pronuncia di illegittimità dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre, nonché le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 7.

Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione di merito nei casi previsti dall'articolo 27 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, ed in quelli previsti dall'articolo 1 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058.

Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione esclusiva nei casi previsti dall'articolo 29 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, e in quelli previsti dall'articolo 4 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058, e successive modificazioni, nonché nelle materie di cui all'articolo 5, primo comma, della presente legge.

Il tribunale amministrativo regionale nelle materie deferite alla sua giurisdizione esclusiva conosce anche di tutte le questioni relative a diritti. Restano, tuttavia, sempre riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni attinenti a diritti patrimoniali

conseguenziali alla pronuncia di illegittimità dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre, nonché le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.

Il tribunale amministrativo regionale giudica anche in merito nei casi previsti dall'articolo 29, numeri 2), 3), 4), 5) e 8) del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

(Competenza su questioni pregiudiziali o incidentali).

Nelle materie, in cui il tribunale regionale amministrativo non ha competenza esclusiva, esso può decidere di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale di sua competenza.

Su dette questioni pregiudiziali o incidentali, tuttavia, l'efficacia della cosa giudicata rimane limitata alla questione principale decisa.

Restano di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria le questioni concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

Il tribunale amministrativo regionale, nelle materie in cui non ha competenza esclusiva, decide con efficacia limitata di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.

La risoluzione dell'incidente di falso e le questioni concernenti lo stato e la capacità dei privati individui restano di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

(Presidenza dei tribunali amministrativi regionali e delle sezioni).

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, sono assegnati a ciascun tribunale amministrativo regionale, all'inizio di ogni anno, un presidente di sezione del Consiglio di Stato o un consigliere del Consiglio di Stato, con funzioni di presidente, e non meno di cinque magistrati amministrativi regionali, appartenenti al ruolo previsto dall'articolo 12.

Ai tribunali amministrativi regionali formati di più sezioni deve essere sempre assegnato un presidente di sezione del Consiglio di Stato. Parimenti, un presidente di sezione è assegnato alle sezioni istituite nel tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 9.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali, è nominato per ciascun tribunale amministrativo regionale, all'inizio di ogni anno, il presidente, da scegliere tra i presidenti di sezione del Consiglio di Stato o tra i consiglieri di Stato.

Con lo stesso decreto e con le medesime modalità sono nominati presso ciascun tribunale amministrativo regionale non meno di cinque magistrati amministrativi regionali appartenenti al ruolo previsto dall'articolo 12.

Per i tribunali amministrativi regionali formati di più sezioni, nonché per le sezioni istituite nel tribunale amministrativo regionale del Lazio deve essere sempre nominato un presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

ART. 10.

(Collegio giudicante dei tribunali amministrativi regionali).

Il tribunale amministrativo regionale decide con l'intervento del presidente e di due magistrati amministrativi regionali.

In mancanza del presidente, il collegio è presieduto dal magistrato amministrativo più anziano.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 10.

Il tribunale amministrativo regionale decide con l'intervento del presidente e di due magistrati amministrativi regionali.

In mancanza del presidente, il collegio è presieduto dal magistrato amministrativo più anziano.

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

(Destinazione alla presidenza del tribunale amministrativo regionale).

I presidenti di sezione del Consiglio di Stato sono destinati alla presidenza dei tribunali amministrativi regionali con il loro consenso, ovvero all'atto del conseguimento della nomina.

I presidenti di sezione del Consiglio di Stato destinati a presiedere i tribunali amministrativi regionali cessano, a domanda, da tale destinazione, secondo l'ordine di anzianità, e riassumono le loro funzioni in seno al Consiglio di Stato, quando presso il Consiglio stesso si verificano vacanze nei posti di presidente di sezione. Per la relativa sostituzione si procede nei modi previsti dal comma precedente.

I consiglieri di Stato possono essere destinati alla presidenza dei tribunali amministrativi regionali solo se abbiano almeno quattro anni di anzianità e col loro consenso. Possono riassumere le loro funzioni presso il Consiglio di Stato, a domanda, non prima di tre anni dalla loro destinazione. Possono conti-

nuare nella destinazione alla presidenza di tribunale amministrativo regionale anche se siano nominati presidenti di sezione del Consiglio di Stato.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 11.

I presidenti di sezione del Consiglio di Stato sono destinati alla presidenza dei tribunali amministrativi regionali con il loro consenso, ovvero all'atto del conseguimento della nomina.

I presidenti di sezione del Consiglio di Stato destinati a presiedere i tribunali amministrativi regionali cessano, a domanda, da tale destinazione, secondo l'ordine di anzianità, e riassumono le loro funzioni in seno al Consiglio di Stato, quando presso il Consiglio stesso si verificano vacanze nei posti di presidente di sezione. Per la relativa sostituzione si procede nei modi previsti dal comma precedente.

I consiglieri di Stato possono essere destinati alla presidenza dei tribunali amministrativi regionali solo se abbiano almeno due anni di anzianità e col loro consenso. Per le sedi che rimangono scoperte la destinazione potrà avvenire d'ufficio, seguendo il criterio della minore anzianità di qualifica, tra i consiglieri che abbiano almeno due anni di anzianità.

I consiglieri di Stato, a domanda, possono riassumere le loro funzioni presso il Consiglio di Stato non prima di tre anni dalla loro destinazione. Possono continuare nella destinazione alla presidenza di un tribunale amministrativo regionale anche se siano nominati presidenti di sezione del Consiglio di Stato.

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 12 nel seguente testo:

ART. 12.

(Ruoli organici).

Per l'assolvimento delle funzioni previste dalla presente legge:

a) i posti di presidente di sezione di cui alla tabella A allegata alla legge 21 dicembre 1950, n. 1018, sono aumentati di dieci unità;

b) i posti di consigliere di Stato della tabella medesima sono parimenti aumentati di tredici unità;

c) è istituito il ruolo dei magistrati amministrativi regionali, secondo la tabella allegata alla presente legge.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 12.

Per l'assolvimento delle funzioni previste dalla presente legge:

a) i posti di presidente di sezione di cui alla tabella A allegata alla legge 21 dicembre 1950, n. 1018, sono aumentati di dieci unità:

b) i posti di consigliere di Stato della tabella medesima sono parimenti aumentati di quattordici unità;

c) è istituito il ruolo dei magistrati amministrativi regionali, secondo la tabella allegata alla presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 13 nel seguente testo:

ART. 13.

(Stato giuridico ed economico dei magistrati amministrativi regionali).

I magistrati amministrativi regionali si distinguono in consiglieri, primi referendari e referendari.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, ad essi sono estese le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale di corrispondente qualifica della magistratura del Consiglio di Stato, nelle qualifiche corrispondenti di consigliere, primo referendario e referendario.

Per i magistrati amministrativi regionali il trasferimento ad altra sede può essere disposto, nelle forme indicate dall'articolo 9 e su conforme parere del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato per una delle seguenti ragioni:

a) su domanda;

b) in seguito ad avanzamento;

c) in seguito all'insorgere di una situazione di incompatibilità;

d) per variazione nel numero dei magistrati da assegnare ai vari tribunali.

I magistrati amministrativi regionali non possono essere in nessun caso chiamati ad

esercitare funzioni o ad espletare compiti diversi da quelli istituzionali.

Ad essi si estendono le altre cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità previste per i magistrati ordinari.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 13.

I magistrati amministrativi regionali si distinguono in consiglieri, primi referendari e referendari.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, ad essi sono estese le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale di corrispondente qualifica della magistratura del Consiglio di Stato, nelle qualifiche corrispondenti di consigliere, primo referendario e referendario.

Per i magistrati amministrativi regionali il trasferimento ad altra sede può essere disposto, nelle forme indicate dall'articolo 9 e su parere del Consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali per una delle seguenti ragioni:

a) su domanda;

b) in seguito ad avanzamento;

c) in seguito all'insorgere di una situazione di incompatibilità prevista dalla legge;

d) per variazione nel numero dei magistrati da assegnare ai vari tribunali.

I magistrati amministrativi regionali non possono essere in alcun caso chiamati ad esercitare funzioni o ad espletare compiti diversi da quelli istituzionali.

Ad essi si estendono le altre cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità previste per i magistrati ordinari.

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 14 nel seguente testo:

ART. 14.

(Concorsi a referendario).

Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare, purché non abbiano superato il quarantesimo anno di età:

1) i magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario, ed i magistrati ammini-

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1971

strativi e della giustizia militare di qualifica equiparata;

2) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato con qualifica non inferiore a sostituti procuratori dello Stato;

3) i dipendenti dello Stato muniti della laurea in giurisprudenza, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe e equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo nella carriera direttiva;

4) gli assistenti universitari di ruolo alle cattedre di materie giuridiche, con almeno 5 anni di servizio;

5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza, che siano stati assunti attraverso concorsi pubblici ed abbiano almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nella carriera direttiva;

6) gli avvocati iscritti all'albo da quattro anni;

7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato tali funzioni per almeno cinque anni;

8) gli ex componenti elettivi delle giunte provinciali amministrative, muniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato destinato alla presidenza di un tribunale amministrativo regionale, con funzioni di presidente, da due consiglieri di Stato, da un consigliere amministrativo regionale e da un professore universitario di ruolo titolare di cattedra per l'insegnamento di materie giuridiche.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 14.

Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare, purché non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età:

1) i magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario, ed i magistrati amministrativi e della giustizia militare di qualifica equiparata;

2) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato con qualifica non inferiore a sostituti procuratori dello Stato;

3) i dipendenti dello Stato muniti della laurea in giurisprudenza, con qualifica non inferiore a direttore di sezione e equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo nella carriera direttiva;

4) gli assistenti universitari di ruolo alle cattedre di materie giuridiche, con almeno 5 anni di servizio;

5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza, che siano stati assunti attraverso concorsi pubblici ed abbiano almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nella carriera direttiva;

6) gli avvocati iscritti all'albo da quattro anni;

7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato tali funzioni per almeno cinque anni;

8) gli ex componenti elettivi delle giunte provinciali amministrative, muniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta da due consiglieri di Stato e da tre docenti universitari.

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 15 nel seguente testo:

ART. 15.

(Nomina a primo referendario).

Le nomine a primo referendario sono conferite ai referendari con almeno tre anni di effettivo servizio, per due terzi mediante scrutinio per merito comparativo e per un terzo secondo il turno di anzianità, previo giudizio di idoneità.

Le nomine vengono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Allo scrutinio per merito comparativo e al giudizio di idoneità provvede il Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 15.

Le nomine a primo referendario sono conferite ai referendari con almeno sei anni di

effettivo servizio, per due terzi mediante scrutinio per merito comparativo e per un terzo secondo il turno di anzianità, previo giudizio di idoneità.

Le nomine vengono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Allo scrutinio per merito comparativo e al giudizio di idoneità provvede il Consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali.

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 16 nel seguente testo:

ART. 16.

(Nomina a consigliere amministrativo regionale).

I consiglieri amministrativi regionali sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere favorevole del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato.

I posti che si rendono vacanti nel ruolo dei consiglieri amministrativi regionali sono conferiti ai primi referendari regionali, che abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 16.

I consiglieri amministrativi regionali sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e su parere del Consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali.

I posti che si rendono vacanti nel ruolo dei consiglieri amministrativi regionali sono conferiti ai primi referendari regionali, che abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica.

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 17 nel seguente testo:

ART. 17.

(Trasferimento al ruolo del Consiglio di Stato dei consiglieri amministrativi regionali).

A partire dal 1° gennaio 1975, un quarto dei posti che si rendano vacanti nel ruolo dei consiglieri di Stato è riservato ai consiglieri amministrativi regionali con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

Il trasferimento di ruolo è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme parere del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato.

Il magistrato trasferito conserva l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo dei magistrati amministrativi regionali, ed è collocato nel nuovo ruolo nel posto che gli spetta, secondo l'anzianità nell'ultima qualifica già ricoperta.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 17.

A decorrere dal 1° gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un quarto dei posti che si rendano vacanti nel ruolo dei consiglieri di Stato è riservato ai consiglieri amministrativi regionali con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

Il trasferimento di ruolo è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, su parere del Consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali.

Il magistrato trasferito conserva l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo dei magistrati amministrativi regionali, ed è collocato nel nuovo ruolo nel posto che gli spetta, secondo l'anzianità nell'ultima qualifica già ricoperta.

Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 18 nel seguente testo:

ART. 18.

(Segreterie dei tribunali amministrativi regionali).

Presso ogni tribunale amministrativo regionale è costituito un ufficio di segreteria, diretto da un segretario generale. I segretari

generali sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione del Presidente del Consiglio di Stato:

a) tra i funzionari della carriera direttiva del personale di segreteria del Consiglio di Stato, con qualifica non inferiore a vice direttore di segreteria;

b) tra i funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Agli uffici di segreteria sono addetti impiegati della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'amministrazione civile dell'interno, nonché delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali delle rispettive circoscrizioni, il cui numero e le cui qualifiche saranno stabilite, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro. Nei limiti dell'organico determinato nelle forme sopra indicate, agli uffici di segreteria può essere assegnato, col suo consenso, anche personale di segreteria del Consiglio di Stato.

I segretari generali e gli impiegati addetti agli uffici di segreteria sono collocati fuori del ruolo organico, cui appartengono per tutta la durata dell'ufficio, senza che siano lasciati scoperti nella qualifica iniziale dei ruoli organici i posti di cui all'articolo 58, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli impiegati delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali sono destinati al tribunale amministrativo regionale in posizione di comando, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con le amministrazioni interessate.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge sarà istituito con legge un ruolo organico del personale di segreteria dei tribunali amministrativi regionali.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 18.

Presso ogni tribunale amministrativo regionale è costituito un ufficio di segreteria, diretto da un segretario generale. I segretari generali sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione del Presidente del Consiglio di Stato:

a) tra i funzionari della carriera direttiva del personale di segreteria del Consiglio

di Stato, con qualifica non inferiore a direttore di segreteria;

b) tra i funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Agli uffici di segreteria sono addetti impiegati della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'amministrazione civile dell'interno, nonché delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali delle rispettive circoscrizioni, il cui numero e le cui qualifiche saranno stabilite, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro. Nei limiti dell'organico determinato nelle forme sopra indicate, agli uffici di segreteria può essere assegnato, col suo consenso, anche personale di ruolo di segreteria del Consiglio di Stato.

I segretari generali e gli impiegati addetti agli uffici di segreteria sono collocati fuori del ruolo organico, cui appartengono per tutta la durata dell'ufficio, senza che siano lasciati scoperti nella qualifica iniziale dei ruoli organici i posti di cui all'articolo 58, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli impiegati delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali sono destinati al tribunale amministrativo regionale in posizione di comando, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con le amministrazioni interessate.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge sarà istituito con legge un ruolo organico del personale di segreteria dei tribunali amministrativi regionali.

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 19 nel seguente testo:

ART. 19.

(Norme generali di procedura).

Nei giudizi avanti ai tribunali amministrativi regionali, fino a quando non verrà emanata apposita legge sulla procedura, si osser-

vano le norme del regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, e successive modificazioni, in quanto non contrastanti con la presente legge.

Per i giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali è obbligatorio il patrocinio di avvocato o di procuratore legale. Si applicano le disposizioni generali in materia di gratuito patrocinio.

Ai fini fiscali si applicano nei giudizi avanti ai tribunali amministrativi regionali le disposizioni già in vigore per i giudizi dinanzi alla Giunta provinciale amministrativa.

Per i giudizi in materia di operazioni elettorali, previsti dall'articolo 6, rimangono ferme le norme procedurali contenute nella legge 23 dicembre 1966, n. 1147. Per essi non è necessario il ministero di procuratore o di avvocato. Gli atti relativi sono redatti in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro e dalle spese di cancelleria.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 19.

Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, fino a quando non verrà emanata apposita legge sulla procedura, si osservano le norme di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto non contrastanti con la presente legge.

Per i giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali è obbligatorio il patrocinio di avvocato o di procuratore legale. Si applicano le disposizioni generali in materia di gratuito patrocinio.

Ai fini fiscali si applicano nei giudizi avanti ai tribunali amministrativi regionali le disposizioni già in vigore per i giudizi dinanzi alla Giunta provinciale amministrativa.

Per i giudizi in materia di operazioni elettorali, previsti dall'articolo 6, rimangono ferme le norme procedurali contenute nella legge 23 dicembre 1966, n. 1147. Per essi non è necessario il ministero di procuratore o di avvocato. Gli atti relativi sono redatti in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro e dalle spese di cancelleria.

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 20 nel seguente testo:

ART. 20.

(Alternatività del ricorso gerarchico e del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica).

Nei casi di impugnazione di atti o provvedimenti emessi da organi periferici dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale, se il ricorrente presenta contro il provvedimento ricorso in via gerarchica, il ricorso al tribunale amministrativo regionale non è proponibile se non contro la decisione emessa sul ricorso gerarchico. Il relativo termine decorre dalla comunicazione della decisione stessa.

Ove tale decisione non sia stata comunicata al ricorrente entro centoventi giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico, da tale data diviene proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale.

Quando sia stato promosso ricorso al tribunale amministrativo regionale, il ricorso gerarchico è escluso.

Se siano interessate più persone, il ricorso al tribunale amministrativo regionale proposto da un interessato esclude il ricorso gerarchico anche di tutti gli altri. Gli interessati che abbiano già proposto o proponano ricorso gerarchico devono essere informati a cura dell'amministrazione o del ricorrente in via giurisdizionale dell'avvenuta presentazione del ricorso al tribunale amministrativo regionale; entro trenta giorni da tale comunicazione essi, se il loro ricorso gerarchico era stato presentato in termine, possono riproporlo al tribunale amministrativo regionale.

Quando sia stato promosso ricorso al tribunale amministrativo regionale è parimenti escluso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 20.

Nei casi in cui contro gli atti o provvedimenti emessi da organi periferici dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionali sia presentato ricorso in via gerarchica, il ricorso al tribunale amministrativo regionale è proponibile contro la decisione sul ricorso gerarchico ed, in mancanza, contro il provvedimento impugnato, se, nel termine di novanta giorni, la pubblica amministrazione

non abbia comunicato e notificato la decisione all'interessato.

Se siano interessate più persone, il ricorso al tribunale amministrativo regionale proposto da un interessato esclude il ricorso gerarchico di tutti gli altri. Gli interessati, che abbiano già proposto o propongano ricorso gerarchico, devono essere informati a cura dell'amministrazione dell'avvenuta presentazione del ricorso al tribunale amministrativo regionale. Entro 30 giorni da tale comunicazione essi, se il loro ricorso gerarchico era stato presentato in termine, possono ricorrere al tribunale amministrativo regionale.

Quando sia stato promosso ricorso al tribunale amministrativo regionale è escluso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 21 nel seguente testo:

ART. 21.

(Notifica e deposito del ricorso ed istanza di sospensione).

Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati, ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di giorni sessanta da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione nell'albo, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale.

Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato nella cancelleria del tribunale amministrativo regionale entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata anche copia del provvedimento impugnato, o quanto meno deve fornirsi prova del rifiuto dell'amministrazione di rilasciare copia del provvedimento medesimo. In questo caso, ove l'amministrazione non produca in giudizio l'atto impugnato, il Presidente provvede a norma dell'articolo 240 del codice di procedura civile.

Se il ricorrente, allegando danni gravi e irreparabili che possano discendere dall'esecuzione dell'atto, ne chiede la sospensione, su tale istanza il tribunale amministrativo regionale pronuncia con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio nella prima sua udienza successiva al deposito del ricorso. Gli avvocati delle parti debbono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.

I ricorsi non possono essere messi in discussione se non sono trascorsi novanta giorni dall'ultima notifica.

Se entro il termine suddetto l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme all'istanza del ricorrente, il tribunale amministrativo regionale dà atto della cessata materia del contendere e provvede sulle spese.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 21.

Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati, ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di giorni sessanta da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione nell'albo, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale.

Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato nella cancelleria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata anche copia del provvedimento impugnato, o quanto meno deve fornirsi prova del rifiuto dell'amministrazione di rilasciare copia del provvedimento medesimo.

La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato non implica decadenza.

L'Amministrazione all'atto di costituirsi in giudizio, deve produrre il provvedimento impugnato nonché, anche in copie autentiche, gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato.

Ove l'Amministrazione non provveda all'adempimento, il Presidente ordina l'esibi-

zione degli atti e dei documenti nel tempo e nei modi opportuni.

Analogo provvedimento il Presidente ha il potere di adottare nei confronti di soggetti diversi dall'Amministrazione intimata per atti e documenti di cui ritenga necessaria l'esibizione in giudizio. In ogni caso, qualora la esibizione importi una spesa, essa deve essere anticipata dalla parte che ha proposto istanza per l'acquisizione dei documenti.

Se il ricorrente, allegando danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, ne chiede la sospensione, sull'istanza il tribunale amministrativo regionale pronuncia con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio. I difensori delle parti debbono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.

Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo del Senato.

(È approvato).

Il Senato ha aggiunto il seguente articolo 22:

ART. 22.

Nel termine di venti giorni successivi a quelli stabiliti per il deposito del ricorso, l'organo che ha emesso l'atto impugnato e le altre parti interessate possono presentare memorie, fare istanze e produrre documenti. Può essere anche proposto ricorso incidentale secondo le norme degli articoli 37 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e 44 del regolamento di procedura avanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

Chi ha interesse nella contestazione può intervenire, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 37 e seguenti del regolamento di procedura avanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto non contrastanti con la presente legge. La domanda di intervento è notificata alle parti nel rispettivo domicilio di elezione ed all'organo che ha emanato l'atto impugnato e deve essere depositata in segreteria entro venti giorni dalla data della notificazione.

Entro i successivi venti giorni le parti interessate e l'Amministrazione possono presentare memorie, istanze e documenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 22, che ora diventa articolo 23, nel seguente testo:

ART. 22.

(Fissazione della udienza).

Nei quindici giorni successivi alle scadenze del termine previsto nel quarto comma dell'articolo 21, il presidente fissa l'udienza per la discussione del ricorso.

Il decreto di fissazione è notificato, a cura dell'ufficio di segreteria, almeno quaranta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti che si siano costituite in giudizio.

Le parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi anteriori a quello fissato per l'udienza e presentare memorie fino a dieci giorni.

Il presidente provvede, ove occorra, agli incumbenti istruttori.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 23.

La discussione del ricorso deve essere richiesta dal ricorrente ovvero dall'Amministrazione o da altra parte costituita con apposita istanza da presentarsi entro il termine massimo di due anni dal deposito del ricorso.

Il Presidente, sempre che sia decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 22, fissa con decreto l'udienza per la discussione del ricorso.

Il decreto di fissazione è notificato, a cura dell'ufficio di segreteria, almeno quaranta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti che si siano costituite in giudizio.

Le parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi anteriori al giorno fissato per l'udienza e presentare memorie fino a dieci giorni.

Il Presidente dispone, ove occorra, gli incumbenti istruttori.

L'istanza di fissazione d'udienza deve essere rinnovata dalle parti o dall'Amministrazione dopo l'esecuzione dell'istruttoria.

Se entro il termine per la fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme alla istanza del ricorrente, il tribunale amministrativo regionale dà atto della cessata materia del contendere e provvedere sulle spese.

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo del Senato.

(È approvato).

Il Senato ha aggiunto il seguente articolo 24:

ART. 24.

La morte o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti private o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza produce l'interruzione del processo secondo le norme degli articoli 299 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Se la parte è costituita a mezzo di un procuratore o avvocato, il processo è interrotto dal giorno della morte, radizione o sospensione del procuratore o dell'avvocato stesso.

Il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione; altrimenti, si estingue.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Senato ha aggiunto il seguente articolo 25.

ART. 25.

I ricorsi si considerano abbandonati se nel corso di due anni non sia compiuto alcun atto di procedura.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 23, che diventa articolo 26, nel seguente testo:

ART. 23.

(Sentenze).

Il tribunale amministrativo regionale, ove ritenga irricevibile o inammissibile il ricorso, lo dichiara con sentenza; se riconosce che il ricorso è infondato, lo rigetta con sentenza.

Se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare alla autorità competente. Se accoglie per altri motivi annulla in tutto o in parte l'atto impugnato, e, quando è investito di giurisdizione di merito, può anche riformare l'atto o sostituirlo, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.

Il tribunale amministrativo regionale nella materia relativa a diritti attribuiti alla sua competenza esclusiva può condannare l'amministrazione al pagamento delle somme, di cui risulti debitrice, nonché al risarcimento dei danni. Esso può anche disporre provvedimenti cautelari ai sensi del codice di procedura civile.

In ogni caso, la sentenza provvede sulle spese del giudizio. Si applicano a tale riguardo le norme del codice di procedura civile.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 26.

Il tribunale amministrativo regionale, ove ritenga irricevibile o inammissibile il ricorso, lo dichiara con sentenza; se riconosce che il ricorso è infondato, lo rigetta con sentenza.

Se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare alla autorità competente. Se accoglie per altri motivi annulla in tutto o in parte l'atto impugnato, e, quando è investito di giurisdizione di merito, può anche riformare l'atto o sostituirlo, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.

Il tribunale amministrativo regionale nella materia relativa a diritti attribuiti alla sua competenza esclusiva e di merito può condannare l'amministrazione al pagamento delle somme, di cui risulti debitrice.

In ogni caso, la sentenza provvede sulle spese del giudizio. Si applicano a tale riguardo le norme del codice di procedura civile.

Pongo in votazione l'articolo 26 nel testo del Senato.

(È approvato).

Il Senato ha aggiunto il seguente articolo 27.

ART. 27.

Si segue il procedimento in camera di consiglio:

1) per i giudizi per i quali si debba soltanto dare atto della rinuncia al ricorso o dichiarare la perenzione;

2) per i ricorsi per i quali tutte le parti concordemente chiedono che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere;

3) per i ricorsi contro le decisioni del prefetto sulle controversie in materia di specialità, previste dall'articolo 3 della legge 26 aprile 1954, n. 251, concernente modifica agli articoli 10, 34, 36 del regio decreto 30 dicem-

bre 1923, n. 2841, e all'articolo 6 del testo unico approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1776;

4) per i ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 27, numero 4 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

Nei casi di cui ai numeri precedenti se una delle parti ne faccia richiesta il presidente ordina che il ricorso si tratti in udienza pubblica.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 24, che diventa articolo 28, nel seguente testo:

ART. 24.

(*Impugnativa avverso le sentenze*).

Contro le sentenze dei tribunali amministrativi è ammesso ricorso per revocazione, nei casi e nei termini previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile.

Il ricorso non può più proporsi decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.

Contro le sentenze medesime è ammesso, altresì, ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, da proporre nel termine di giorni sessanta dalla ricevuta notificazione, osservato il disposto dell'articolo 330 del codice di procedura civile.

Nei casi nei quali i tribunali hanno competenza di merito o esclusiva, anche il Consiglio di Stato, nel decidere in secondo grado, ha competenza di merito o esclusiva.

In ogni caso, il Consiglio di Stato in sede di appello esercita gli stessi poteri giurisdizionali di legittimità o di merito del giudice di primo grado.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 28.

Contro le sentenze dei tribunali amministrativi è ammesso ricorso per revocazione, nei casi, nei modi e nei termini previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile.

Contro le sentenze medesime è ammesso, altresì, ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, da proporre nel termine di giorni sessanta dalla ricevuta notificazione, osservato il disposto dell'articolo 330 del codice di procedura civile.

Nei casi nei quali i tribunali hanno competenza di merito o esclusiva, anche il Con-

siglio di Stato, nel decidere in secondo grado, ha competenza di merito o esclusiva.

In ogni caso, il Consiglio di Stato in sede di appello esercita gli stessi poteri giurisdizionali di cognizione e di decisione del giudice di primo grado.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 25, che diventa articolo 29, nel seguente testo:

ART. 25.

(*Giudizio di appello del Consiglio di Stato*).

Al giudizio di appello si applicano le norme, che regolano il processo innanzi al Consiglio di Stato.

I ricorsi avverso le sentenze in materia di operazioni elettorali sono regolati dalle disposizioni già previste nell'articolo 83/12 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, modificato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 29.

Al giudizio di appello si applicano le norme, che regolano il processo innanzi al Consiglio di Stato.

I ricorsi avverso le sentenze in materia di operazioni elettorali sono proposti entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti è obbligatoria la notifica; per gli altri cittadini elettori nel termine di venti giorni decorrenti dall'ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell'albo pretorio del comune. Per questi ricorsi i termini procedurali previsti dalle norme richiamate nel primo comma sono ridotti alla metà.

Sul ricorso il presidente fissa in via di urgenza l'udienza di discussione ed al conseguente giudizio si applicano le norme procedurali di cui al primo comma del presente articolo, con tutti i termini ridotti alla metà.

Nel giudizio di appello si osservano le norme dell'articolo 24 sull'interruzione del processo e sulla sua riassunzione.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 26, che diventa articolo 30, nel seguente testo:

ART. 26.

(*Difetto di giurisdizione*).

Il difetto di giurisdizione deve essere pronunciato anche d'ufficio.

Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali, che affermano o negano la giurisdizione del giudice amministrativo, è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato previsto dall'articolo 24.

Nei giudizi innanzi ai tribunali amministrativi è ammessa domanda di regolamento preventivo di giurisdizione a norma dell'articolo 41 del codice di procedura civile. La proposizione di tale istanza non preclude l'esame della domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 30.

Il difetto di giurisdizione deve essere rilevato anche d'ufficio.

Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali, che affermano o negano la giurisdizione del giudice amministrativo è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato previsto dall'articolo 28.

Nei giudizi innanzi ai tribunali amministrativi è ammessa domanda di regolamento preventivo di giurisdizione a norma dell'articolo 41 del codice di procedura civile. La proposizione di tale istanza non preclude l'esame della domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 27, che diventa articolo 31, nel seguente testo:

ART. 27.

(*Incompetenza territoriale*).

Il resistente o qualsiasi interveniente nel giudizio innanzi al tribunale amministrativo regionale possono eccepire l'incompetenza per territorio del tribunale adito chiedendo che la questione sia preventivamente decisa dal Consiglio di Stato.

L'istanza deve essere proposta, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di costituzione in giudizio. Può essere proposta successivamente quando l'incompetenza territoriale del tribunale amministrativo regionale risulti da atti depositati in giudizio, dei quali la parte che propone l'istanza non avesse prima conoscenza; in tal caso l'istanza va proposta entro venti giorni dal deposito degli atti. L'istanza non è più ammessa quando il ricorso sia passato in decisione.

L'istanza di regolamento di competenza si propone con ricorso notificato a tutte le parti in causa, che non vi abbiano aderito.

Se tutte le parti siano d'accordo sulla remissione del ricorso ad altro tribunale amministrativo regionale, il presidente cura, su loro istanza, la trasmissione d'ufficio degli atti del ricorso a tale tribunale regionale e ne dà notizia alle parti, che debbono costituirsi davanti allo stesso entro venti giorni dalla comunicazione.

Negli altri casi, i processi, relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza, sono sospesi e gli atti devono immediatamente essere trasmessi d'ufficio, a cura della segreteria del tribunale, al Consiglio di Stato.

Le parti alle quali è notificato il ricorso per regolamento di competenza possono, nei venti giorni successivi, depositare nella segreteria del Consiglio di Stato memorie e documenti.

Sull'istanza il Consiglio di Stato provvede in camera di consiglio, sentiti gli avvocati delle parti, che ne abbiano fatto richiesta, nella prima udienza successiva alla scadenza del termine di cui al precedente comma.

La decisione del Consiglio di Stato sulla competenza è vincolante per i tribunali amministrativi regionali.

L'incompetenza per territorio non costituisce motivo di impugnazione della decisione emessa dal tribunale amministrativo regionale per le questioni che avrebbero potuto essere sollevate col regolamento preventivo di competenza.

Quando l'istanza per il regolamento di competenza venga respinta, il Consiglio di Stato condanna alle spese colui che ha presentato l'istanza.

Quando l'istanza di regolamento di competenza sia accolta, il ricorrente può riproporre l'istanza al tribunale territorialmente competente entro trenta giorni dalla notifica della decisione di accoglimento.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 31.

Il resistente o qualsiasi interveniente nel giudizio innanzi al tribunale amministrativo regionale possono eccepire l'incompetenza per territorio del tribunale adito indicando quello competente e chiedendo che la relativa questione sia preventivamente decisa dal Consiglio di Stato. L'incompetenza per territorio non è rilevabile d'ufficio.

L'istanza deve essere proposta, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di costituzione in giudizio. Può essere proposta successivamente quando l'incompetenza territoriale del tribunale amministrativo regionale risulti da atti depositati in giudizio, dei quali la parte che propone l'istanza non avesse prima conoscenza; in tal caso l'istanza va proposta entro venti giorni dal deposito degli atti. L'istanza non è più ammessa quando il ricorso sia passato in decisione.

L'istanza di regolamento di competenza si propone con ricorso notificato a tutte le parti in causa, che non vi abbiano aderito.

Se tutte le parti siano d'accordo sulla remissione del ricorso ad altro tribunale amministrativo regionale, il presidente cura, su loro istanza, la trasmissione d'ufficio degli atti del ricorso a tale tribunale regionale e ne dà notizia alle parti, che debbono costituirsi davanti allo stesso entro venti giorni dalla comunicazione.

Negli altri casi, i processi, relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza, sono sospesi e gli atti devono immediatamente essere trasmessi d'ufficio, a cura della segreteria del tribunale, al Consiglio di Stato.

Le parti alle quali è notificato il ricorso per regolamento di competenza possono, nei venti giorni successivi, depositare nella segreteria del Consiglio di Stato memoria e documenti.

Sull'istanza il Consiglio di Stato provvede in camera di consiglio, sentiti i difensori delle parti, che ne abbiano fatto richiesta, nella prima udienza successiva alla scadenza del termine di cui al precedente comma.

La decisione del Consiglio di Stato sulla competenza è vincolante per i tribunali amministrativi regionali.

L'incompetenza per territorio non costituisce motivo di impugnazione della decisione emessa dal tribunale amministrativo regionale.

Quando l'istanza per il regolamento di competenza venga respinta, il Consiglio di Stato condanna alle spese colui che ha presentato l'istanza.

Quando l'istanza di regolamento di competenza sia accolta, il ricorrente può riproporre l'istanza al tribunale territorialmente competente entro trenta giorni dalla notifica della decisione di accoglimento.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.
(*E approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 28, che diventa articolo 32, nel seguente testo:

ART. 28.

(*Rapporti tra tribunale amministrativo regionale e sezione staccata*).

Nei ricorsi da devolversi alle sezioni staccate previste dall'articolo 1, il deposito del ricorso con le modalità indicate nell'articolo 21 e le operazioni successive vengono effettuate presso gli uffici della sezione staccata.

Le parti, che reputino, che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo, debbono eccepirlo all'atto della costituzione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla notifica del ricorso. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta.

La decisione del ricorso da parte del tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo anziché della sezione staccata, o viceversa, non costituisce vizio di incompetenza della decisione.

Il disposto del secondo comma si applica anche nel caso in cui vengano proposti al tribunale regionale amministrativo sedente nel capoluogo ricorsi che si reputano abbiano ad essere decisi dalla sezione staccata.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 32.

Nei ricorsi da devolversi alle sezioni staccate previste dall'articolo 1, il deposito del ricorso con le modalità indicate nell'articolo 21 e le operazioni successive vengono effettuate presso gli uffici della sezione staccata.

Le parti, che reputino che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo

regionale sedente nel capoluogo, debbono eccipirlo all'atto della costituzione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla notifica del ricorso. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta.

La decisione del ricorso da parte del tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo anziché della sezione staccata, o viceversa, non costituisce vizio di incompetenza della decisione.

Il disposto del secondo comma si applica anche nel caso in cui vengano proposti al tribunale regionale amministrativo sedente nel capoluogo ricorsi che si reputano abbiano ad essere decisi dalla sezione staccata.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.
(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 29, che diventa articolo 33, nel seguente testo:

ART. 29.

(Istanza di sospensione al Consiglio di Stato).

Il ricorso in appello al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, su istanza di parte, qualora dall'esecuzione della sentenza possa derivare un danno grave e irreparabile, può disporre, con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, che la esecuzione sia sospesa.

Sull'istanza di sospensione il Consiglio di Stato provvede nella sua prima udienza successiva al deposito del ricorso. Gli avvocati delle parti dovranno essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 33.

Le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive.

Il ricorso in appello al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, su istanza di parte, qualora dall'esecuzione della sentenza possa derivare un danno grave e irreparabile, può disporre, con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, che la esecuzione sia sospesa.

Sull'istanza di sospensione il Consiglio di Stato provvede nella sua prima udienza suc-

cessiva al deposito del ricorso. I difensori delle parti devono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.

Pongo in votazione l'articolo 33 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 30, che diventa articolo 34, nel seguente testo:

ART. 30.

(Annullamento senza rinvio).

Nel giudizio di appello, se il Consiglio di Stato riconosce il difetto di giurisdizione o di competenza del tribunale amministrativo regionale o la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di prima istanza, o la esistenza di cause impeditive o estintive del giudizio, annulla la decisione impugnata senza rinvio.

In caso di errore scusabile il Consiglio di Stato può rimettere in termini il ricorrente per proporre l'impugnativa al giudice competente, che deve essere indicato nella sentenza del Consiglio di Stato, o per rinnovare la notificazione del ricorso.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 34.

Nel giudizio di appello, se il Consiglio di Stato riconosce il difetto di giurisdizione o di competenza del tribunale amministrativo regionale o la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di prima istanza, o la esistenza di cause impeditive o estintive del giudizio, annulla la decisione impugnata senza rinvio.

In caso di errore scusabile il Consiglio di Stato può rimettere in termini il ricorrente per proporre l'impugnativa al giudice competente, che deve essere indicato nella sentenza del Consiglio di Stato, o per rinnovare la notificazione del ricorso.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.
(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 31, che diventa articolo 35, nel seguente testo:

ART. 31.

(Annullamento con rinvio e decisione della controversia).

Se il Consiglio di Stato accoglie il ricorso per difetto di procedura o per vizio di forma

della decisione di primo grado, annulla la sentenza impugnata e rinvia la controversia al tribunale amministrativo regionale.

Il rinvio ha luogo anche quando il Consiglio di Stato accoglie il ricorso contro la sentenza con la quale il tribunale amministrativo regionale abbia dichiarato la propria incompetenza.

In ogni altro caso, il Consiglio di Stato decide sulla controversia.

La riassunzione del giudizio davanti al tribunale amministrativo regionale deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione del Consiglio di Stato o, in difetto di notificazione, entro un anno dalla pubblicazione della decisione stessa.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 35.

Se il Consiglio di Stato accoglie il ricorso per difetto di procedura o per vizio di forma della decisione di primo grado, annulla la sentenza impugnata e rinvia la controversia al tribunale amministrativo regionale.

Il rinvio ha luogo anche quando il Consiglio di Stato accoglie il ricorso contro la sentenza con la quale il tribunale amministrativo regionale abbia dichiarato la propria incompetenza.

In ogni altro caso, il Consiglio di Stato decide sulla controversia.

La notificazione del giudizio davanti al tribunale amministrativo regionale deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione del Consiglio di Stato o, in difetto di notificazione, entro un anno dalla pubblicazione della decisione stessa.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 32, che diventa articolo 36, nel seguente testo:

ART. 32.

(*Impugnativa delle decisioni pronunciate in grado di appello*).

Contro le decisioni pronunziate dal Consiglio di Stato in secondo grado sono ammessi il ricorso per revocazione, nei casi e nei termini previsti dall'articolo 396 del codice di procedura civile, e il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 36.

Contro le decisioni pronunziate dal Consiglio di Stato in secondo grado sono ammessi il ricorso per revocazione, nei casi e nei termini previsti dall'articolo 396 del codice di procedura civile, e il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 33, che diventa articolo 37, nel seguente testo:

ART. 33.

(*Giudizi di ottemperanza*).

I ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dell'autorità giudiziaria ordinaria, che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico, sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali quando l'autorità amministrativa chiamata a conformarsi sia un ente che eserciti la sua attività esclusivamente nei limiti della circoscrizione del tribunale amministrativo regionale.

Resta ferma, negli altri casi, la competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Quando tali ricorsi siano diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato dei magistrati amministrativi, la competenza sarà del Consiglio di Stato o del tribunale amministrativo regionale territorialmente competente secondo l'organo che ha emesso la decisione, della cui esecuzione si tratta.

La competenza è per altro del tribunale amministrativo regionale anche quando si tratti di decisione di tribunale amministrativo regionale confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 37.

I ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dell'autorità giudiziaria ordinaria, che abbia riconosciuto la lesione di

un diritto civile o politico, sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali quando l'autorità amministrativa chiamata a conformarsi sia un ente che eserciti la sua attività esclusivamente nei limiti della circoscrizione del tribunale amministrativo regionale.

Resta ferma, negli altri casi, la competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Quando i ricorsi siano diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato degli organi di giustizia amministrativa, la competenza è del Consiglio di Stato o del tribunale amministrativo regionale territorialmente competente secondo l'organo che ha emesso la decisione, della cui esecuzione si tratta.

La competenza è per altro del tribunale amministrativo regionale anche quando si tratti di decisione di tribunale amministrativo regionale confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.
(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 34, che diventa articolo 38, nel seguente testo:

ART. 34.

(Norme transitorie in materia di competenza).

L'attribuzione ai tribunali amministrativi regionali della competenza prevista dall'articolo 2, lettera *b*), numeri 1 e 2, nonché dagli articoli 3 e 5 della presente legge, ha effetto dopo un anno dalla data di insediamento dei tribunali amministrativi regionali che sarà fissata a sensi del primo comma dell'articolo 39.

Per i giudizi che saranno promossi in tali materie anteriormente a tale data, rimane ferma l'attribuzione di competenza prevista dalle norme attualmente in vigore.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 38.

L'attribuzione ai tribunali amministrativi regionali della competenza prevista dall'articolo 2, lettera *b*), numeri 1 e 2, nonché dagli articoli 3 e 5 della presente legge, ha effetto dopo tre mesi dalla data di insediamento dei tribunali amministrativi regio-

nali che sarà fissata a sensi del primo comma dell'articolo 43.

Per i giudizi promossi in tali materie anteriormente a tale data, rimane ferma l'attribuzione di competenza prevista dalle norme attualmente in vigore.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.
(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 35, che diventa 39, nel seguente testo:

ART. 35.

(Competenza in materia di controversie dei dipendenti dagli enti pubblici economici).

Fino a quando non sarà diversamente disciplinata la materia, nulla è innovato per quanto concerne l'attuale competenza della autorità giudiziaria ordinaria in materia di controversia dei dipendenti da enti pubblici economici.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 39.

Fino a quando non sarà diversamente disciplinata la materia, nulla è innovato per quanto concerne l'attuale competenza della autorità giudiziaria ordinaria in materia di controversie dei dipendenti da enti pubblici economici.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.
(È approvato).

La nostra Commissione aveva, approvato l'articolo 36, che diventa articolo 40, nel seguente testo:

ART. 36.

(Norme particolari di competenza del tribunale amministrativo regionale istituito in Sicilia).

Fino a quando non si procederà alla revisione dell'attuale sistema di giustizia amministrativa nella regione siciliana, la competenza del tribunale amministrativo regionale istituito nella regione siciliana è limitata alle materie indicate nell'articolo 2, lettera *a*) e nell'articolo 6 della presente legge.

L'appello contro le sentenze di tale tribunale è portato al Consiglio di giustizia am-

ministrativa per la regione siciliana. Nulla è innovato nelle disposizioni che attualmente lo disciplinano.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 40.

Fino a quando non si procederà alla revisione dell'attuale sistema di giustizia amministrativa nella regione siciliana, la competenza del tribunale amministrativo regionale istituito nella regione siciliana è limitata alle materie indicate nell'articolo 2, lettera a) e nell'articolo 6 della presente legge.

L'appello contro le sentenze di tale tribunale è portato al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana. Nulla è innovato nelle disposizioni che attualmente disciplinano detto Consiglio.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.
(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 37, che diventa articolo 41, nel seguente testo:

ART. 37.

(Norme particolari di competenza del tribunale amministrativo regionale istituito nella Valle d'Aosta).

Il tribunale amministrativo regionale con sede in Aosta è competente nelle materie indicate nella presente legge, nonché in quelle già attribuite alla competenza della giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta a sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 367, e successive modifiche.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 41.

Il tribunale amministrativo regionale con sede in Aosta è competente nelle materie indicate nella presente legge, nonché in quelle attribuite alla competenza della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 2, numeri 1) e 2), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 367, e successive modificazioni.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.
(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 38, che diventa articolo 42, nel seguente testo:

ART. 38.

(Norme per i ricorsi pendenti e riapertura dei termini per i ricorsi in materia elettorale).

I ricorsi, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano pendenti innanzi alle Giunte provinciali amministrative, alla Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta ed alle Sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, sono trasmessi d'ufficio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del capoluogo di regione entro sessanta giorni dalla data d'insediamento del tribunale stesso, fissata a sensi del primo comma dell'articolo 39.

La segreteria del tribunale amministrativo regionale deve dare comunicazione alle parti costituite dell'avvenuto trasferimento.

Le segreterie delle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale, delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale e della Giunta giurisdizionale della Valle d'Aosta continuano a ricevere fino alla data suddetta i ricorsi già attribuiti alla rispettiva competenza.

Per i ricorsi, di cui alla lettera a) dell'articolo 2, pendenti in primo grado dinanzi al Consiglio di Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna parte può, con istanza diretta al presidente del collegio, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data anzidetta, chiedere la trasmissione del ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente. Il presidente provvede con decreto.

Per le operazioni elettorali del 7 giugno 1970 e per quelle che eventualmente ad esse seguissero prima dell'entrata in vigore della presente legge, i termini per le impugnative previsti dall'articolo 6 della presente legge decorreranno dalla data che sarà fissata ai sensi del primo comma dell'articolo 39.

I ricorsi, che a tale data fossero pendenti dinanzi ad organi della giurisdizione ordinaria o amministrativa, devono essere trasmessi di ufficio al tribunale amministrativo regionale competente entro il termine di quindici giorni dalla data stessa.

Fino alla data medesima continua sui ricorsi pendenti l'attività degli organi giurisdizionali attualmente investiti della competenza relativa.

Restano, comunque, fermi gli effetti delle decisioni divenute definitive prima della data stessa.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 42.

Tutti i ricorsi pendenti presso qualsiasi autorità giurisdizionale alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasmessi d'ufficio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del capoluogo di Regione entro 60 giorni dalla data di insediamento del tribunale.

I ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della presente legge e prima dell'entrata in funzione dei tribunali amministrativi regionali, saranno, nei termini previsti, depositati nel capoluogo di Regione presso la cancelleria del tribunale la quale sarà tenuta a riceverli e a trasmetterli alla segreteria del tribunale amministrativo regionale non appena questa entrerà in funzione.

Gli ulteriori termini cominceranno a decorrere dalla data di entrata in funzione dei tribunali amministrativi regionali.

Le segreterie dei tribunali amministrativi regionali danno notizia della ricezione degli atti alle parti costituite.

Le parti che vi abbiano interesse dovranno, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione dell'avviso della segreteria, richiedere al Presidente del tribunale amministrativo regionale che venga fissata l'udienza di trattazione.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.
(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 39, che diventa articolo 43, nel seguente testo:

ART. 39.

(Data di insediamento dei tribunali amministrativi regionali).

L'insediamento dei tribunali amministrativi regionali avrà luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in data che verrà fissata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per non oltre sei mesi da tale data, i consiglieri, i primi referendari e i referendari potranno essere assegnati contemporaneamente a due finitimi tribunali amministrativi regionali.

Il primo concorso a sensi dell'articolo 14 dovrà essere bandito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 43.

L'insediamento dei tribunali amministrativi regionali avrà luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in data che verrà fissata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per non oltre sei mesi da tale data, i consiglieri, i primi referendari e i referendari potranno essere assegnati contemporaneamente a due finitimi tribunali amministrativi regionali.

Il primo concorso a referendario previsto dall'articolo 14 dovrà essere bandito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.
(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 40, che diventa articolo 44, nel seguente testo:

ART. 40.

(Nomina diretta di magistrati amministrativi regionali).

Per la prima attuazione della presente legge, sarà provveduto, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, alla nomina, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, dei seguenti magistrati amministrativi regionali:

- n. 18 consiglieri;
- n. 27 primi referendari;
- n. 15 referendari.

Essi dovranno essere scelti:

a) per non più di un terzo complessivamente dei posti, tra i professori ordinari di materie giuridiche nelle Università, tra i professori incaricati nelle stesse con almeno dieci anni di insegnamento, nonché tra i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati dello Stato; per la nomina a consigliere si richiede qualifica non inferiore a consigliere d'appello, o di primo referendario, o grado equiparato; per la nomina a primo referen-

dario, qualifica non inferiore a giudice di tribunale o di referendario o grado equiparato; per la nomina a referendario, qualifica di giudice aggiunto o di vice referendario o grado equiparato;

b) per i posti residui, tra gli appartenenti alle carriere amministrative direttive dello Stato, forniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano qualifica non inferiore rispettivamente a ispettore generale, direttore di divisione, direttore di sezione con almeno tre anni di anzianità nella qualifica, o qualifiche equiparate. Un terzo di queste nomine dovrà avvenire tra gli appartenenti alla carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione civile dell'interno.

Non potranno essere nominati coloro che abbiano età superiore rispettivamente a sessanta, cinquantacinque, cinquanta anni.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 44.

All'atto della entrata in vigore della presente legge sono indetti tre concorsi per soli titoli a 18 posti di consiglieri, 27 posti di primi referendari e 15 di referendari per i tribunali amministrativi regionali.

A tali concorsi possono partecipare:

a) per consiglieri: i professori ordinari di materie giuridiche nelle università; i professori incaricati nelle stesse con almeno otto anni di insegnamento e che appartengano all'ordine giudiziario ordinario ed amministrativo; i magistrati amministrativi e quelli dell'ordine giudiziario, con qualifica non inferiore a consigliere d'appello o equiparata; gli avvocati dello Stato con dodici anni di servizio; gli appartenenti alle carriere amministrative direttive dello Stato, forniti di laurea in giurisprudenza, con qualifica non inferiore ad ispettore generale od equiparata;

b) per primi referendari: i giudici di tribunale od equiparati, nonché i funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione od equiparati, forniti di laurea in giurisprudenza;

c) per referendari: i giudici aggiunti di tribunale od equiparati, nonché i direttori di sezione od equiparati, forniti di laurea in giurisprudenza.

I posti messi a concorso sono riservati per non più di un terzo, rispettivamente in ciascuna delle tre qualifiche, ai professori ordinari ed incaricati nelle università, ai magistrati con qualifica non inferiore a consigliere d'appello ed agli avvocati dello Stato

— per consigliere — ai giudici di tribunale od equiparati — per primo referendario — ai giudici aggiunti di tribunale od equiparati — per referendario.

I posti residui e, comunque, non meno di due terzi di quelli messi a concorso sono riservati alle altre categorie di cui al secondo comma, con la espressa riserva di un terzo in favore dei funzionari direttivi che abbiano fatto parte delle Giunte provinciali amministrative.

I tre concorsi verranno giudicati da una commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da due consiglieri di Stato e da tre docenti universitari.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione ha approvato l'articolo 41, che diventa articolo 45, nel seguente testo:

ART. 41.

(Concorsi speciali per magistrati amministrativi regionali).

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge saranno indetti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tre concorsi per titoli ai seguenti posti di magistrato amministrativo regionale:

- n. 18 posti di consigliere;
- n. 27 posti di primo referendario;
- n. 15 posti di referendario.

I tre concorsi saranno giudicati da un'unica commissione, nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, presieduta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato e composta di due consiglieri di Stato e di due professori ordinari di materie di diritto pubblico nelle università.

Il giudizio sui titoli sarà integrato da un colloquio, cui verranno ammessi i concorrenti i cui titoli saranno stati meglio valutati, in numero non superiore al doppio dei posti messi a concorso.

La Commissione espletterà i suoi lavori entro tre mesi.

Il Senato così lo ha modificato:

ART. 45.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge saranno indetti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tre con-

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1971

corsi per titoli ai seguenti posti di magistrato amministrativo regionale:

- n. 18 posti di consigliere;
- n. 27 posti di primo referendario;
- n. 15 posti di referendario.

I tre concorsi saranno giudicati da una commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da due consiglieri di Stato e da tre docenti universitari.

Il giudizio sui titoli sarà integrato da un colloquio, cui verranno ammessi i concorrenti i cui titoli saranno stati meglio valutati, in numero non superiore al doppio dei posti messi a concorso.

La commissione espletterà i suoi lavori entro tre mesi.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.
(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 42, che diventa articolo 46, nel seguente testo:

ART. 42.

(Ammissione ai concorsi per posti di consigliere).

Ai concorsi a posti di consigliere, previsti nell'articolo precedente, sono ammessi a partecipare:

- a) i professori di ruolo di materie giuridiche nelle università con almeno tre anni di insegnamento;
- b) i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati dello Stato, con almeno sette anni di anzianità;

c) gli appartenenti alle carriere direttive amministrative dello Stato con qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparata;

d) i professori incaricati di materie giuridiche nelle università e i professori di ruolo di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno quindici anni di insegnamento.

È prescritto il possesso di laurea in giurisprudenza. Non sono ammessi coloro che abbiano superata l'età di sessanta anni.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 46.

Ai concorsi a posti di consigliere, previsti nell'articolo precedente, sono ammessi a partecipare:

- a) i professori di ruolo di materie giuridiche nelle università con almeno tre anni di insegnamento;

b) i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati dello Stato, con almeno sette anni di anzianità;

c) gli appartenenti alle carriere direttive amministrative dello Stato con qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparata;

d) i professori incaricati di materie giuridiche nelle università e i professori di ruolo di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno quindi anni di insegnamento.

È prescritto il possesso di laurea in giurisprudenza.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.
(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 43, che diventa articolo 47, nel seguente testo:

ART. 43.

(Ammissione ai concorsi per posti di primo referendario).

Ai concorsi a posti di primo referendario previsti nell'articolo 41 sono ammessi a partecipare:

a) i professori di ruolo di materie giuridiche nelle università;

b) i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati dello Stato, con almeno quattro anni di anzianità;

c) gli appartenenti alle carriere direttive amministrative dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

d) gli impiegati della carriera direttiva di segreteria del Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a direttore di segreteria;

e) i professori incaricati di materie giuridiche nelle università e i professori di ruolo di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno otto anni di insegnamento.

È prescritto il possesso di laurea in giurisprudenza. Non sono ammessi coloro che abbiano superata l'età di cinquantacinque anni.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 47.

Ai concorsi a posti di primo referendario previsti nell'articolo 45 sono ammessi a partecipare:

- a) i professori di ruolo di materie giuridiche nelle università;

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1971

b) i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati dello Stato, con almeno quattro anni di anzianità;

c) gli appartenenti alle carriere direttive amministrative dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

d) gli impiegati della carriera direttiva di segreteria del Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a direttore di segreteria;

e) i professori incaricati e aggregati e gli assistenti di ruolo di materie giuridiche nelle università e i professori di ruolo di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno otto anni di insegnamento;

f) gli avvocati con almeno sei anni di iscrizione nell'albo professionale.

È prescritto il possesso di laurea in giurisprudenza.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 44, che diventa articolo 48, nel seguente testo:

ART. 44.

(Ammissione ai concorsi per posti di referendario).

Ai concorsi a posti di referendario, previsti dall'articolo 41, sono ammessi coloro che siano in possesso di uno dei requisiti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 dell'articolo 14 della presente legge, purché di età non superiore a cinquanta anni.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 48.

Ai concorsi a posti di referendario, previsti dall'articolo 45, sono ammessi coloro che siano in possesso di uno dei requisiti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 14 della presente legge.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 45, che diventa articolo 49, nel seguente testo:

ART. 45.

(Composizione del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato).

Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalla presente legge, fanno parte

del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato tutti i presidenti di sezione e i consiglieri di Stato destinati a presiedere i tribunali amministrativi regionali.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 49.

Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalla presente legge, il Consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali è composto dal presidente del Consiglio di Stato, dai due presidenti di sezione del Consiglio di Stato più anziani, da due presidenti di tribunali amministrativi regionali e da quattro magistrati amministrativi regionali sorteggiati ogni due anni e non confermabili immediatamente.

Il Consiglio di presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 46, che diventa articolo 50, nel seguente testo:

ART. 46.

(Riserva di posti di consigliere di Stato).

I posti di consigliere di Stato disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, o che si renderanno successivamente vacanti, sono riservati nel numero necessario per le nomine da conferire ai primi referendari e referendari in servizio alla data medesima, al compimento del periodo stabilito dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018.

I posti lasciati scoperti sono considerati posti di risulta ai fini delle nomine a referendario.

I primi referendari e referendari indicati nel primo comma, quando conseguiranno la nomina a consigliere di Stato, precederanno nel ruolo del Consiglio di Stato medesimo i consiglieri che vi saranno trasferiti ai sensi dell'articolo 17 della presente legge.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 50.

I posti di consigliere di Stato disponibili alla data di entrata in vigore della presente

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1971

legge, o che si renderanno successivamente vacanti, sono riservati nel numero necessario per le nomine da conferire ai primi referendari e referendari in servizio alla data medesima, al compimento del periodo stabilito dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018.

I posti lasciati scoperti sono considerati posti di risulta ai fini delle nomine a referendum.

I primi referendari e referendari indicati nel primo comma, quando conseguiranno la nomina a consiglieri di Stato, procederanno nel ruolo del Consiglio di Stato medesimo i consiglieri che vi saranno trasferiti ai sensi dell'articolo 17 della presente legge.

I posti lasciati liberi dal personale di magistratura del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, collocati a riposo in applicazione dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo di appartenenza.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.
(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 47, che diventa articolo 51, nel seguente testo:

ART. 47.

(Collocamento in soprannumero di funzionari dell'amministrazione civile dell'interno).

I funzionari della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione civile dell'interno, già presidenti o membri delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale di cui alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono collocati, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nella posizione di soprannumero, nel ruolo di appartenenza.

Per il riassorbimento dei soprannumeri si osserva il disposto di cui all'articolo 5 della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 51.

I funzionari della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione civile dell'interno, già presidenti o membri delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale di cui alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono collocati, a decorrere

dall'entrata in vigore della presente legge, nella posizione di soprannumero, nel ruolo di appartenenza.

Per il riassorbimento dei funzionari in soprannumero si osserva il disposto di cui all'articolo 5 della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.
(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 48, che diventa articolo 52, nel seguente testo:

ART. 48.

(Regolamenti di attuazione).

Con regolamenti da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le sue norme di attuazione e le modalità di svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 14.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 52.

Con regolamenti da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le norme di attuazione e le modalità di svolgimento dei concorsi previsti dall'articolo 14.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.
(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 49, che diventa articolo 53, nel seguente testo:

ART. 49.

(Spese di funzionamento).

Le spese per il funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, comprese quelle relative al personale di segreteria appartenente ai ruoli delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché quelle per i locali, il loro arredamento e la loro manutenzione sono a carico dello Stato e sono sostenute dai commissari del Governo della regione o dalle autorità governative corrispondenti nelle regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta.

Fino a quando nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale non sia iniziato il funzionamento degli organi regionali,

le spese di cui al precedente comma sono sostenute dalla prefettura del capoluogo provinciale, in cui ha sede il tribunale, la quale provvede anche a fornire i locali.

Ai presidenti di sezione e ai consiglieri di Stato destinati a presiedere tribunali amministrativi regionali diversi da quello di Roma, nonché ai segretari generali dei tribunali medesimi, spetta, per i primi sei mesi, l'indennità di missione intera.

Le spese di funzionamento dei tribunali amministrativi regionali gravano su un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 53.

Le spese per il funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, comprese quelle relative al personale di segreteria appartenente ai ruoli delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché quelle per i locali, il loro arredamento e la loro manutenzione sono a carico dello Stato e sono sostenute dai commissari del Governo della regione o dalle autorità governative corrispondenti nelle regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta.

Ai presidenti di sezione e ai consiglieri di Stato destinati a presiedere tribunali amministrativi regionali diversi da quello di Roma, nonché ai segretari generali dei tribunali medesimi, spetta, per i primi sei mesi, l'indennità di missione intera.

Le spese di funzionamento dei tribunali amministrativi regionali gravano su un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.
(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 50, che diventa articolo 54, nel seguente testo:

ART. 50.

(*Copertura finanziaria*).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.600 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti rispettivamente al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1969 e 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 54.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.600 milioni per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.
(È approvato).

La tabella non è stata modificata.

LUCIFREDI, *Relatore*. Vorrei ringraziare gli onorevoli colleghi che hanno espresso quel voto favorevole che io stesso esprimo. Noi approviamo una legge che, rispetto al livello delle leggi del secolo scorso, non è certo perfetta, ma è abbastanza buona rispetto al livello medio delle leggi degli anni 60-70.

Vorrei ricordare il fatto che i nostri magistrati amministrativi sono bravissimi nel sapere applicare bene anche le leggi sbagliate. Di conseguenza, auspico che quelli che possono essere gli errori eventualmente rimasti in tale legge, siano riparati successivamente con altra legge o in via interpretativa.

PRESIDENTE. Anche io mi compiaccio con gli onorevoli colleghi, e in modo particolare con il relatore, per il lavoro compiuto che ci ha consentito di varare una legge attesa ed indispensabile.

Il disegno di legge sarà votato, alla fine della seduta, a scrutinio segreto.

Discussione della proposta di legge Palmiotti: Interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3023-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Palmiotti: « Interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777,

concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie », approvata dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 23 giugno 1971 e modificata dalla VI Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 27 ottobre 1971.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Di Primio.

DI PRIMIO, *Relatore*. Come i colleghi ricordano quando noi abbiamo esaminato questa proposta di legge, da parte del deputato Caruso è stato introdotto un emendamento, secondo il mio parere, giusto e fondato, che ora il Senato ha soppresso. Non ritengo di fare su questa questione un braccio di ferro personale, in quanto gli effetti pratici sarebbero questi: coloro che percepiscono l'indennità e ai quali vorremmo toglierla continuerebbero a percepirla e coloro che non la percepiscono continuerebbero a non percepirla. Per queste considerazioni ritengo che dobbiamo approvare il testo così come ci è stato trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

GALLONI. Mi associo alla proposta del relatore.

FREGONESE. Noi osserviamo che bisognerebbe riprendere questo discorso, perché è evidente che il comma soppresso dal Senato praticamente vanifica la norma che era implicita con l'attuazione dello stipendio onnicomprensivo a favore dei magistrati di qualsiasi ordine.

Il relatore ha messo in rilievo un aspetto interessante: se non votiamo questo provvedimento, i funzionari distaccati non percepiranno l'indennità, mentre continuerebbero a percepirla proprio i magistrati per i quali essa non dovrebbe più essere corrisposta. È una situazione assurda. Lasciare questo provvedimento in sospeso crea difficoltà ed ingiustizie. Esprimiamo il nostro dissenso in merito a questa modifica e non presentiamo ulteriori emendamenti per rimettere in discussione quanto ha fatto il Senato. Non ci associamo, però, nella votazione di questa proposta di legge che mi pare contiene una evidente ingiustizia. I magistrati potrebbero anche rendersi conto che quando si è definito

lo stipendio onnicomprensivo si chiudeva in un certo modo il discorso e non dovevano chiedere alcuna indennità.

CAVALLARI. Mi associo alle considerazioni del relatore e manifesto il mio disappunto che i magistrati siano riusciti al Senato a far mantenere ciò di cui godevano come lavoro straordinario poiché distaccati presso altre amministrazioni. Voglio precisare che i magistrati percepiscono una retribuzione che, a parità di grado e di funzioni, in alcuni casi, è tre volte quella percepita dagli altri dipendenti statali. Ora il Senato, abolendo l'ultimo comma che noi ritenevamo giusto, secondo il mio parere ha compiuto una ingiustizia nei confronti delle altre categorie e, pertanto, pur approvando il testo del Senato, manifesto questo mio disappunto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

CURTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche introdotte dal Senato. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo unico nel seguente testo:

ARTICOLO UNICO.

L'autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario di cui all'articolo 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 777, si intende concessa anche ai dipendenti dei Ministeri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali ed al personale amministrativo della Corte dei conti, comandati o collocati fuori ruolo presso altri uffici statali o regionali purché non percepiscano indennità di carattere particolare.

Detti dipendenti prestano il lavoro straordinario secondo le norme contenute nel decreto previsto dall'articolo 4 della legge 28 ottobre 1970, n. 777.

La relativa spesa è a carico delle amministrazioni di appartenenza.

La indennità di cui al primo comma non compete ai magistrati di qualsiasi ordine, che prestino servizio presso le amministrazioni finanziarie, anche se collocati fuori ruolo.

La VI Commissione del Senato lo ha modificato sopprimendo l'ultimo comma.

Pongo in votazione la modifica introdotta dal Senato.

(È approvata).

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Belci e Bologna: Proroga delle disposizioni concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (Approvata in un testo unificato dalla I Commissione permanente della Camera e modificata dalla V Commissione permanente del Senato) (1786-2264-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Belci e Bologna: « Proroga delle disposizioni concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste », approvata dalla nostra Commissione in un testo unificato nella seduta del 6 ottobre 1971 e modificata dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 novembre 1971.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Galloni.

GALLONI, *Relatore*. Il Senato ha introdotto l'articolo 2 relativo alla copertura dell'onere finanziario e ritengo che sia stata una precisazione utile. Propongo che si approvi la proposta di legge nel testo del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

CURTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche introdotte dal Senato.

L'articolo unico (ora articolo 1) non è stato modificato.

La V Commissione permanente del Senato ha aggiunto il seguente articolo 2:

ART. 2.

All'onere di 9.700 milioni, relativo all'esercizio 1972, derivante dalla presente legge, si provvede quanto a milioni 4.850 con utilizzo

del fondo iscritto al capitolo 3524 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio e quanto a milioni 4.850 a carico del capitolo numero 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge oggi esaminate.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Istituzione dei tribunali amministrativi regionali » (*Modificato dal Senato*). (434-639-B).

Presenti e votanti	15
Maggioranza	8
Voti favorevoli	13
Voti contrari	2

Hanno dichiarato di astenersi n. 6 deputati.

(La Commissione approva).

Proposta di legge PALMIOTTI: « Interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie » (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3023-B):

Presenti e votanti	16
Maggioranza	9
Voti favorevoli	14
Voti contrari	2

Hanno dichiarato di astenersi n. 5 deputati.

(La Commissione approva).

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1971

Proposta di legge BELCI E BOLOGNA: « Pro-
roga delle disposizioni concernenti il fondo
destinato alle esigenze del territorio di Trie-
ste » (*Modificata dalla V Commissione perma-
nente del Senato*) (1786-2264-B):

Presenti e votanti	21
Maggioranza	11
Voti favorevoli	20
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Ballardini, Bertucci, Bosco,
Bressani, Bucciarelli Ducci, Caruso, Cavallari,
Di Primio, Fregonese, Galloni, Gullo, Luci-
fredi, Malagugini, Mancini Vincenzo, Nucci,
Protti, Scaglia, Senese, Spagnoli, Tozzi
Condivi.

Si sono astenuti (sul disegno di legge
n. 434-639-B):

Accreman, Caruso, Fregonese, Gullo, Ma-
lagugini, Spagnoli;

(sulla proposta di legge n. 3023-B):

Accreman, Caruso, Fregonese, Gullo, Spa-
gnoli.

La seduta termina alle 10,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO